

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	730	Senatore CARMAGNOLA: Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti di istruzione superiore. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2686)	732
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	732, 733
Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2373)	730	ERMINI, <i>Relatore</i>	732, 733
PRESIDENTE	730	TESAURO	732, 733
RESCIGNO, <i>Relatore</i>	730	RESCIGNO	733
Disegno di legge (Discussione):		BERTOLA	733
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa. (2469)	731	SCAGLIA	733
PRESIDENTE	731, 732	Per l'assegnazione di una proposta di legge in sede legislativa:	
GIAMMARCO	731	PRESIDENTE	734, 736
PARENTE	731	TESAURO	735, 736
FABRIANI	731	BERTOLA	735
ERMINI	731	CREMASCHI CARLO	736
CESI	731	MARCHESI	736
CREMASCHI CARLO	731	Votazione segreta:	
MARCHESI	731, 732	PRESIDENTE	736

La seduta comincia alle 9.30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lizier e Mondolfo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

L'esame di questo disegno di legge fu sospeso, in una precedente seduta, dopo che la Commissione aveva già approvato l'articolo 1, avendo l'onorevole Ermini, in sede di esame dell'articolo 2, proposto che il contributo di tre milioni fosse conglobato in un solo anno e, precisamente, nell'esercizio finanziario 1951-52. La Commissione concordò con tale proposta e decise di chiedere il parere della IV Commissione in merito.

Il parere ci è oggi pervenuto ed è favorevole.

L'articolo 2 dovrà, quindi, essere modificato nel senso della proposta dell'onorevole Ermini. La Commissione, poi, a termini dell'articolo 91 del regolamento della Camera, può ritornare sull'articolo 1, nonostante che questo sia già stato approvato, ed apportarvi quelle correzioni necessarie per adeguarlo alla nuova configurazione del provvedimento.

Ritengo opportuno dare nuovamente lettura dell'articolo 2:

« Per fronteggiare nell'esercizio 1950-51 la spesa di lire 1.000.000 di cui all'articolo 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Per la copertura dell'indicato onere relativo all'esercizio 1951-52 viene disposta la riduzione della stessa autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, contenuta nell'articolo 2 della legge di approvazione dello

stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

RESCIGNO, Relatore. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

« Per fare fronte alla spesa di cui all'articolo 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo ora in esame l'articolo 1 che, nel testo già approvato dalla Commissione, così suonava:

« L'assegnazione statale di annue lire 100.000 per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, è prorogata per un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1951-52 ed elevata ad annue lire un milione ».

RESCIGNO, Relatore. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

« È concesso, per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, un contributo di lire tre milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 1, proposto dal relatore.

(È approvato)

In sede di coordinamento si procederà a modificare anche il titolo della legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa. (2469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa. ».

Desidero fare osservare preliminarmente che non ritengo che questo disegno di legge sia di nostra competenza. Si tratta, infatti, di un progetto di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici, sia pure di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e che riguarda opere pubbliche, la cui spesa grava sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Non vedo, pertanto, quale possa essere la competenza della Commissione della pubblica istruzione.

GIAMMARCO. Io credo che il disegno di legge sia di competenza della nostra Commissione. Anche se l'esecuzione dei lavori è affidata al Ministero dei lavori pubblici, spetta a quello della pubblica istruzione la sorveglianza artistica.

PARENTE. Se si tratta di lavori inerenti alla stabilità muraria, la competenza non è nostra.

GIAMMARCO. Il disegno di legge, all'articolo 1, parla, oltre che di consolidamento, di ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco.

PARENTE. Nel provvedimento si parla di « ulteriore contributo »; bisogna, quindi, vedere a carico di quale Ministero è stato concesso il primo contributo. Se era a carico di quello dei lavori pubblici, noi non siamo competenti.

PRESIDENTE. Dalla relazione si rileva che « il decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, autorizzò la spesa complessiva di lire 96 milioni (a titolo di contributo per il consolidamento, la ricostruzione ed il restauro delle opere della Basilica di San Marco) da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici alla Procuratoria di San Marco in ragione di lire 9.600.000 annue, a decorrere dall'esercizio 1947-48 e fino all'esercizio 1956-57 incluso. Dopo gli aumenti dei prezzi della mano d'opera e dei materiali, verificatisi dal maggio del 1947, la Procuratoria di San Marco segnalò che, in conseguenza, non si trovava più in grado di proseguire i delicati lavori

di cui necessita l'insigne monumento e che richiedono una mano d'opera veramente specializzata ed una esperienza e perizia particolare nel personale direttivo e tecnico, nonché l'impiego di materiali di primissima scelta ».

FABRIANI. È ovvio che anche le opere statiche e di restauro che sono demandate al Ministero dei lavori pubblici non si possono eseguire, per i monumenti, senza il controllo della Direzione delle Belle Arti. Siamo, quindi, tranquilli sotto questo punto di vista.

ERMINI. Il compito di segnalare quali sono i restauri di cui abbisognano le opere d'arte spetta al Ministero della pubblica istruzione, il quale ne demanda poi l'esecuzione al Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnica, sempre però sotto la propria vigilanza e per proprio incarico, tanto che, credo, il Ministero della pubblica istruzione sia anche tenuto a rimborsare una parte della spesa.

CESSI. Per ciò che riguarda la Basilica di San Marco, tutti i lavori sono stati effettuati, fino ad ora, direttamente dalla Procuratoria di San Marco, con l'intervento diretto della Soprintendenza ai Monumenti. Quindi, i lavori non dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, ma dal Ministero della pubblica istruzione. Nemmeno il Genio civile interviene.

CREMASCHI CARLO. Vorrei sottolineare il fatto che lo stanziamento dei fondi occorrenti è a carico del bilancio dei Lavori Pubblici, e, quindi, competente a discutere sull'opportunità dello stanziamento stesso è la Commissione dei lavori pubblici. Noi, eventualmente, potremmo esprimere parere favorevole al provvedimento.

MARCHESI. Sono d'accordo con l'onorevole Cremaschi, nel senso che la nostra Commissione si limiti a dare parere favorevole, perché la competenza primaria spetta alla Commissione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Anche a me sembra che questa sia la soluzione migliore. Noi chiederemo al Presidente della Camera che il disegno di legge sia demandato alla competenza della VII Commissione, facendo fin da ora sapere che la VI Commissione esprime parere favorevole.

FABRIANI. La competenza specifica sarebbe del Ministero della pubblica istruzione, Direzione delle Belle Arti, il quale però ricorre spesso, per ragioni di fondi, al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Non è possibile che la Commissione della pubblica istruzione ap-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

provi una variazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Questo bilancio è stato esaminato dalla Commissione dei lavori pubblici, non da quella della pubblica istruzione, e quindi non può essere modificato da noi.

Mi pare che la soluzione proposta dall'onorevole Cremaschi sia una soluzione regolamentarmente opportuna.

MARCHESI. Ad ogni modo la vigilanza della Direzione generale delle Belle Arti è indiscutibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione, ritenendo che il disegno di legge n. 2469 sia di competenza della VII Commissione, chiede alla Presidenza della Camera che questo sia inviato all'esame della Commissione competente esprimendo, nel contempo, il suo parere favorevole.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del senatore Carmagnola: Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti di istruzione superiore. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Carmagnola: «Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti di istruzione superiore».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della IV Commissione della Camera, subordinato però ad alcune modifiche.

L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. L'oggetto di questa proposta di legge è piuttosto semplice. Esistevano nel passato diversi istituti autonomi, non di Stato, che sono poi diventati facoltà universitarie. Con questa trasformazione, il loro personale, andando a riposo, ha diritto, secondo l'attuale legislazione, ad una pensione corrispondente agli anni di servizio prestati, pensione che è a carico dello Stato per gli anni di servizio prestati presso gli istituti come facoltà universitarie, e a carico delle Casse pensioni di questi istituti per gli anni di servizio prestati precedentemente.

È successo che queste Casse pensioni, che dal 1934 non ricevono più contributi poiché i dipendenti sono passati allo Stato, non hanno più fondi sufficienti e frattanto vengono maturandosi a loro carico pensioni di 70, 80 mila lire mensili e, talvolta, arretrati di 500, 600 mila lire. Esse si trovano, perciò, nella impossibilità di pagare.

La proposta di legge, che è stata già approvata dal Senato, vuole rimediare a questo stato di cose. Perciò, l'intero ammontare delle pensioni farà carico allo Stato, e quello che resta del patrimonio delle Casse pensioni viene versato nelle Casse dello Stato.

Sono pienamente favorevole alla proposta di legge che è indispensabile per legalizzare questo settore delle pensioni per quei pochi istituti che una volta non erano di Stato ed ora lo sono, primo tra tutti il Politecnico di Torino, il quale si trova in gravissime difficoltà. Talvolta, il Ministero ha anticipato delle somme a fondo perduto per integrare il fondo pensioni, ma è una situazione che non può andare avanti.

La IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, suggerendo però due modifiche. All'articolo 1, dove è detto: «Università ed Istituti di istruzione superiore», propone di aggiungere «statali».

Data l'urgenza di questa proposta di legge, per evitare che essa torni al Senato, potrebbe rimanere sottinteso che lo Stato dà la pensione ai dipendenti di istituti statali e non a quelli di istituti non statali.

TESAURO. Il chiarimento, secondo me, va inserito nel testo della legge, perché, così com'è formulato, l'articolo 1 significa che le Casse pensioni sono soppresse presso tutte le università.

ERMINI, *Relatore*. Ci sono effettivamente Casse pensioni presso piccole università e presso istituti superiori non statali. Ritengo, quindi, che sia necessario aggiungere la parola «statali».

L'altra modifica che suggerisce la IV Commissione è l'aggiunta del seguente comma all'articolo 3:

«La norma di cui al precedente comma si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio sino al 31 dicembre 1912».

Si tratta di una disposizione che interessa, pochi casi, ma il Ministero stesso la suggerisce per evitare equivoci nell'applicazione della legge. Con queste modifiche propongo l'approvazione della proposta di legge in esame.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Sono soppresse le Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti d'istruzione superiore ».

Il relatore, facendo proprio il suggerimento della IV Commissione, propone il seguente nuovo testo:

« Sono soppresse le Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti statali di istruzione superiore ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il patrimonio di dette Casse è avvocato allo Stato nella situazione di diritto e di fatto in cui trovansi ».

TESAURO. Bisogna chiarire questo articolo, perché la dizione: « Il patrimonio di dette Casse è avvocato allo Stato nella situazione di diritto e di fatto in cui trovansi », è troppo generica. Noi sappiamo la situazione disastrosa in cui si trova qualche Cassa, ed io non ritengo che noi possiamo disporre in via generale che questa situazione si ripercuota sul patrimonio dello Stato.

ERMINI, Relatore. Non si tratta di un grave onere, perché la legge riguarda il Politecnico di Torino ed una o due facoltà di veterinaria.

TESAURO. Proprio per le facoltà di veterinaria e per gli istituti di economia e commercio, prima autonomi e poi diventati parte integrante delle università, si è determinata una situazione veramente difficile, che bisogna tener presente. Non è possibile approvare una formula così generica.

Io direi solo: « nella situazione di diritto in cui trovansi », in modo che tutto quello che non è ancora regolato non vada a carico dello Stato.

RESCIGNO. Ma lo scopo della proposta di legge è proprio quello di andare incontro alla situazione di fatto.

BERTOLA. Credo che potremmo dire soltanto: « Il patrimonio di dette Casse è avvocato allo Stato ». Per la questione debitoria si vedrà caso per caso.

TESAURO. Anche questa potrebbe essere una buona soluzione.

SCAGLIA. Desidero far osservare che se la disposizione è stata approvata dalla IV Commissione, non dovremmo essere noi più esigenti di essa.

TESAURO. Forse non mi sono espresso bene. Non è che io mi preoccupi per l'onere che potrebbe derivare allo Stato, ma per tutta quella situazione veramente delicata e difficile che si è determinata in alcune università. Va bene che il patrimonio sia avvocato allo Stato, ma non si può accettare che lo Stato si assuma una eredità di fatto.

ERMINI, Relatore. Lo Stato subentrerebbe alle università nella gestione di queste Casse.

TESAURO. Per dire questo è sufficiente la prima parte dell'articolo.

ERMINI, Relatore. Può darsi il caso che l'amministrazione di queste Casse si sia indebitata per far fronte ad una imposizione venutale dalla legge, per pagare pensioni che la Cassa non avrebbe mai pagato. Ora, anche in questo caso, è giusto che lo Stato, che ha imposto con una legge alle università di dare pensioni che le Casse non si trovavano in grado di dare, si carichi in qualche modo di questo onere.

TESAURO. Ciò si verifica automaticamente se diciamo: « nella situazione di diritto in cui trovansi ». Invece, quello che lascia molto perplessi è l'assunzione della « situazione di fatto ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Bertola e Tesaurò, soppressivo delle parole « nella situazione di diritto e di fatto in cui trovansi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore, facendo proprio il suggerimento della IV Commissione, propone il seguente nuovo testo:

« Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quie-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

scenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio sino al 31 dicembre 1912 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Per l'assegnazione di una proposta di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, ho il dovere di informare la Commissione di quanto segue. Nel mese di marzo la Commissione deliberò all'unanimità di chiedere all'onorevole Presidente della Camera che la proposta di legge Belloni « Per una graduatoria suppletiva del concorso magistrale a favore dei reduci e combattenti, di cui all'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 8 luglio 1947, n. 8720/50 » (1942), già assegnata in sede referente, fosse invece deferita in sede legislativa.

Io non ebbi la fortuna di ottenere alcuna risposta, da parte dell'onorevole Presidente, alla lettera che avevo inviato a nome della Commissione. Perciò, nel mese di maggio, e precisamente nei primi giorni del mese, avendo appreso che la proposta di legge Merlin, già assegnata alla I Commissione in sede referente, era stata, su richiesta della Commissione stessa, deferita alla medesima in sede legislativa, ho scritto nuovamente all'onorevole Presidente, richiamando la sua attenzione sulla precedente richiesta della VI Commissione e facendo notare che, poiché si era provveduto in seguito a richiesta della I Commissione nei riguardi della proposta Merlin, mi pareva opportuno che analogamente si facesse per la proposta di legge Belloni.

Il Presidente mi ha risposto con questa lettera:

« La richiesta della VI Commissione, diretta a trasferire dalla sede referente in quella legislativa l'esame della proposta di legge Belloni n. 1942, non può essere accolta. Sulla prassi che in base al regolamento ri-

tengo opportuno seguire in materia, ho avuto occasione di richiamare recentemente l'attenzione della Camera con la comunicazione che allego. Per la proposta Merlin — cui la Signoria Vostra onorevole fa cenno — ho ravvisato esistessero motivi di particolare rilevanza, che consigliavano la presa in considerazione della richiesta della I Commissione, in quanto — tra l'altro — la decisione concorde della Commissione stessa era appoggiata dai presidenti di quattro gruppi parlamentari. Gli stessi motivi non credo sussistano invece per quanto riguarda la proposta di legge che ha formato oggetto della richiesta della VI Commissione ».

La comunicazione, a cui si riferisce l'onorevole Presidente, fu fatta all'Assemblea nella seduta del 9 maggio ed è la seguente:

« Per una norma, dalla quale non ritengo opportuno derogare, simili richieste da parte delle Commissioni possono essere proposte all'Assemblea soltanto se avanzate all'atto dell'annuncio dell'assegnazione dei provvedimenti di legge a cui esse si riferiscono. Successivamente le richieste stesse non sono prese in considerazione se non in via eccezionale, quando cioè concorrono motivi particolari e di effettiva rilevanza ».

Io debbo dire chiaramente quale è il mio pensiero su questa risposta dell'onorevole Presidente della Camera. Premetto che questa sarebbe una prassi nuova, da instaurare, perché fino adesso, come i colleghi ricorderanno, e cioè per i primi quattro anni di questa legislatura, la prassi è stata completamente diversa: in seguito a richiesta della Commissione, anche dopo lungo tempo dall'assegnazione, il Presidente della Camera ha sempre consentito che si trasferisse in sede legislativa un progetto di legge già deferito in sede referente a una Commissione.

Nè mi risulta quale possa essere questa norma regolamentare a cui il Presidente si riferisce, perché il solo punto in cui il regolamento fa cenno alla questione che ci riguarda è all'articolo 40, nel quale è detto:

« Le Commissioni permanenti o speciali possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annuncio che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione ».

Penso che a questo articolo intenda riferirsi l'onorevole Presidente. Ora, a parte il fatto che, nel caso, si tratta di opposizione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

all'assegnazione in sede legislativa e non di opposizione all'assegnazione in sede referente, vi è da considerare che l'annuncio, almeno fino a poco tempo addietro, il Presidente lo ha dato soltanto quando la proposta o il disegno di legge erano assegnati in sede legislativa; ma nessun annuncio, egli dava per le proposte o i disegni di legge assegnati in sede referente. La Commissione veniva perciò a conoscenza di questi provvedimenti soltanto quando ne era materialmente investita, cioè quando era chiamata ad occuparsene nella seduta il cui ordine del giorno recava i provvedimenti stessi.

Né sarebbe, d'altra parte, possibile — comunque — che si abbia conoscenza dei vari disegni o delle varie proposte di legge da parte delle Commissioni interessate nei primi due giorni, cioè entro 48 ore dall'annuncio della presentazione che viene fatto dal Presidente, perché nelle prime 48 ore questi disegni di legge non sono nemmeno stampati e distribuiti e quindi non possono essere portati a conoscenza degli onorevoli colleghi.

Ritengo, perciò, che una norma regolamentare, la quale imponga questa nuova prassi, in realtà non esista. Esiste, è vero, una analogia prassi al Senato. Il Senato si è comportato sempre in questo modo: la richiesta, cioè, della Commissione per il deferimento in sede legislativa, piuttosto che in sede referente, deve essere fatta all'atto dell'annuncio, da parte del Presidente, che il disegno di legge è assegnato, vuoi in sede referente, vuoi in sede legislativa, a una Commissione.

Però, è da tener presente che al Senato, da tempo, il Presidente dà l'annuncio tanto dei disegni di legge che sono deferiti in sede referente quanto di quelli che sono deferiti in sede legislativa alle Commissioni.

Ma, a parte questo, è evidente che vi sono le eccezioni, applicate anche recentemente, tra cui questa della legge Merlin. E non mi sembra che l'onorevole Presidente abbia chiaramente detto quali sono le ragioni per le quali si possa o si debba nel caso della proposta Merlin accogliere la richiesta della I Commissione, e non si possa o non si debba nel caso della proposta Belloni. Infatti, l'onorevole Presidente accenna a motivi rilevanti che egli ha ravvisato, ma non dice quali sono questi motivi. S'intende che deve trattarsi di motivi di rilevanza tecnica e non di rilevanza politica, perché sarebbe molto strano che per motivi di rilevanza politica si adottasse nei confronti di un disegno di legge una procedura che invece per altri disegni di legge non si intende adottare. E debbo a questo proposito

far notare che con sorpresa ho rilevato dalla lettera del Presidente della Camera che la decisione concorde della Commissione era appoggiata dai presidenti di quattro gruppi parlamentari: ciò che sarebbe considerato motivo sufficiente per fare nei confronti di quella proposta l'eccezione che non si ritiene di dover fare nei confronti della nostra.

Questo è il mio pensiero in merito alla questione. Sono naturalmente a disposizione della Commissione per fare tutti quegli eventuali passi che la Commissione ritenesse opportuni, o per lasciar cadere la cosa, se la Commissione così ritiene sia conveniente di fare.

TESAURO. Noi ci troviamo di fronte ad una precisa comunicazione del Presidente della Camera. La Commissione conosce meglio di me quali sono in materia i poteri che ha il Presidente. D'altra parte ci troviamo, come molto opportunamente ha posto in rilievo il Presidente della nostra Commissione, di fronte a una questione molto delicata, delicata perché la prassi che finora ha avuto vigore è stata decisamente contraria a quella che costituirebbe l'attuale interpretazione, delicata perché la prassi del Senato è apparentemente diversa dalla nostra, ma, per chi consideri con attenzione le cose, è sostanzialmente identica.

Di fronte a questa situazione, credo che noi abbiamo una sola via di uscita, quella, cioè, di provocare il parere della Giunta del regolamento. È questa l'unica possibilità che io ritengo ci sia, perché qualunque altra ci condurrebbe a una violazione del regolamento.

BERTOLA. Dopo l'esposizione del Presidente, appoggiata da dati di fatto molto evidenti, resta dimostrata almeno in parte l'incongruenza della nuova disposizione del Presidente della Camera, che si adagia su una prassi seguita dal Senato, la quale, però, si fonda su comunicazioni che alla Camera finora non si sono fatte.

Comunque, che cosa c'è da fare in questa situazione? Il collega Tesauro propone di ricorrere alla Giunta del regolamento. Io credo invece che il nostro Presidente, non solo per i suoi rapporti amichevoli, ma anch'è per l'autorità che gli conferisce la carica di Vicepresidente della Camera, potrebbe far notare al Presidente questa incongruenza e suggerirgli un'altra soluzione che non urti la suscettibilità di buona parte dei colleghi commissari della VI Commissione. Forse, con una spiegazione verbale, portata a nome della Commissione, possiamo ottenere un risultato migliore di quello che si otterrebbe con una presa di posizione rigida e con un richiamo alla Giunta del regolamento.

TESAURO. Mi rendo conto di quello che dice l'onorevole Bertola. Però, egli mi costringe a dire apertamente quello che avevo detto velatamente. Noi ci troviamo di fronte a una precisa determinazione del Presidente della Camera. Di fronte a questa determinazione e di fronte a quello che opportunamente ha detto il nostro Presidente, noi non abbiamo altra via di uscita — e non l'avrebbe nemmeno il Presidente della Camera — che quella di ricorrere all'unico organo che è competente a decidere sulle questioni regolamentari, cioè la Giunta del regolamento. Se lasciamo cadere la questione, creiamo un pregiudizio per l'avvenire. È un fatto di notevole importanza, che non va sottovalutato, perché la questione capita oggi per una proposta di legge che ha un interesse molto relativo, ma domani può capitare per una proposta molto più importante. È, quindi, necessario che la questione sia largamente approfondita, perché una volta che si sia pronunciata la Giunta del regolamento, potrà poi pronunciarsi anche la Camera.

CREMASCHI CARLO. Mi pare che l'onorevole Tesauro abbia toccato la sostanza del problema. Non è l'importanza specifica della proposta Belloni, che può determinarci ad una resistenza su questa questione; si tratta invece di un problema di fondo, che investe una questione di principio, che deve essere risolta nell'interesse di tutti, del Presidente della Camera e della Camera stessa. Noi stiamo per consolidare una nuova prassi che potrebbe metterci di fronte a una situazione incresciosa in leggi molto più importanti della proposta Belloni.

Quindi, ai fini della tutela dei diritti dell'Assemblea e della definizione precisa delle prerogative del Presidente in questa materia — questione su cui il regolamento tace, perché il regolamento non dà una norma precisa nei confronti di questa nuova prassi — è opportuno che si pronunci l'organo competente, affinché questo indichi con precisione la via da seguire in futuro.

E credo che proprio su questo caso specifico, che non ha molta importanza, si debba investire la Giunta del regolamento, perché essa trovi la soluzione per gli eventuali casi che potrebbero essere molto più importanti in seguito.

MARCHESI. Noi riteniamo che, dopo quanto è stato esposto da lei, onorevole Presidente, e quanto è stato osservato dai colleghi, la nostra Commissione non possa accettare inerte una situazione siffatta e che bisogna, perciò, adire quegli organi competenti che possono risolvere la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione chiederà al Presidente della Camera che sia investita della questione di principio la Giunta del regolamento, affinché si pervenga ad una soluzione definitiva.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore CARMAGNOLA: «Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università ed Istituti di istruzione superiore». (2686).

Presenti e votanti.	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

«Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci». (2373).

Presenti e votanti.	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Titomanlio Vittoria, Tesauro, Torretta, Vetrone.

Sono in congedo:

Lizier, Mondolfo.

La seduta termina alle 10,40.